

A tutti i Comuni della Puglia
LORO SEDI

e, p.c

ANCI Puglia
segreteria@anci.puglia.it

Aret PugliaPromozione
ufficioprotocollopp@pec.it

Infocamere Puglia
protocollo@pec.infocamere.it
presidenza@unioncamererepuglia.it
direzione@unioncamererepuglia.it
michele.silletti@infocamere.it

Camera di Commercio di Bari
cciaa@ba.legalmail.camcom.it
segretario.generale@ba.camcom.it
antonio.bruno@ba.camcom.it

OGGETTO: Art. 14 l.r. n. 9 del 10 giugno 2025 (BURP n. 48 del 16 giugno 2025) “Modifiche alla l. r. 11/1999” (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro). **Annullamento e sostituzione della nota circolare prot. n. n.0361168 del 30.06.2025.**

La **legge regionale n. 9 del 10 giugno 2025 con l’art. 14** apporta innovazioni nella disciplina delle strutture turistico ricettive di cui all’art. 41 e ss. (residenze turistiche o residence e case e appartamenti per vacanze) e 46 e ss. (esercizi di affittacamere) della l.r. 11/1999.

Le novità introdotte attengono agli standard strutturali e di capacità ricettiva nonché a misure di sicurezza da adottare anche per dette strutture, in coerenza con quanto disposto per locazioni per finalità turistiche e locazioni brevi dal comma 7, dell’art. 13 ter del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, “Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività; tanto, turistico - ricettive e del codice identificativo nazionale”.

Lo scopo perseguito dal legislatore regionale con questo intervento normativo è quello di fissare parametri univoci di riferimento a livello regionale, evitando (come di fatto avveniva) disparità di trattamento tra strutture ubicate in comuni diversi e disomogeneità di requisiti richiesti.

In dettaglio, **per quanto attiene agli standard strutturali e di capacità ricettiva**, il citato art. 14, interviene sulle richiamate discipline come di seguito indicato:

Servizio Sviluppo, Infrastrutture, Imprese e Professioni

- con riferimento agli esercizi di **residenze turistiche o residence e case e appartamenti per vacanze** introduce nel corpo dell'**art. 41, il comma 6 bis**, che testualmente dispone:

“6 bis. La capacità ricettiva delle strutture di cui al presente articolo è rapportata ai seguenti parametri tenendo conto che è sempre possibile l'aggiunta di un letto per minori sino a dodici anni:

a) monolocali (superficie abitabile bagni inclusi):

- 1. superficie minima 28 mq - tre posti letto;*
- 2. oltre 34 mq - quattro posti letto.*

b) immobile abitativo composto da più locali (casa, appartamento, villa, ecc.), per la camera da letto:

- 1. almeno 9 mq - un posto letto;*
- 2. almeno 12 mq - due posti letto;*
- 3. almeno 16 mq - tre posti letto;*
- 4. oltre 24 mq - quattro posti letto;*

c) soggiorno con letto (se con angolo cottura aggiungere 4 mq):

- 1. almeno 14 mq - un posto letto;*
- 2. almeno 20 mq - due posti letto;*
- 3. oltre 26 mq - tre posti letto.”*

- con riferimento agli esercizi di **affittacamere** aggiunge all'**art. 47, il comma 1 bis**, che testualmente dispone:

“1 bis. La capacità ricettiva è rapportata ai seguenti parametri:

- a) per le camere con un posto letto la superficie minima deve essere uguale o superiore a 8 metri quadrati;*
- b) per le camere con due posti letto, la superficie minima deve essere uguale o superiore a 12 metri quadrati, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni posto letto in più”.*

Per quanto attiene alle misure di sicurezza, in relazione alle succitate tipologie di strutture (residenze turistiche o residence, case e appartamenti per vacanze e affittacamere) la novella normativa dispone che le unità immobiliari destinate alle attività ricettive debbano essere dotate di **dispositivi funzionanti per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio** nonché di **estintori portatili** a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato primo I al decreto del Ministro dell'Interno 3 settembre 2021. L'obbligo decorre dal 1° gennaio 2026.

La presente nota circolare annulla e sostituisce la precedente nota circolare prot. n. 0361168 del 30.06.2025 che recava dei refusi.

Il Dirigente del Servizio
A. Gabriella Belviso